

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<ul style="list-style-type: none"> il Programma coordinato degli interventi finanziati dal DPCM 16 luglio 2009 – piano nazionale di edilizia abitativa, per un importo di 5.384.865 euro e per circa 14,2 milioni di euro da ITEA Spa, che individua 31 alloggi nel comuni di Rovereto e 60 alloggi nel comune di Riva del Garda (deliberazione n. 2504 del 5 novembre 2010); l'Accordo di programma tra Provincia e ITEA Spa per l'attuazione del Programma coordinato (deliberazione n. 1399 del 28 giugno 2012). <p>I rapporti finanziari tra Provincia e ITEA Spa (deliberazione n. 2124 del 7 ottobre 2011) sono regolamentati da una specifica convenzione (quinquennale) in base alla quale ITEA Spa presenta alla Provincia, entro il 15 settembre di ogni anno, – tenuto conto degli obiettivi definiti nel Piano straordinario nonché delle specifiche direttive della Provincia per l'attuazione del medesimo – una proposta di Piano strategico a valenza triennale nel quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> sono individuati gli obiettivi da raggiungere ed i risultati da conseguire con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> agli investimenti da realizzare direttamente (distintamente per gli alloggi di edilizia sociale e quelli destinati alla locazione a canone moderato) alla valorizzazione del patrimonio immobiliare (attraverso operazioni di dismissione dello stesso) alla gestione degli alloggi di proprietà e di quelli in disponibilità da soggetti terzi alla gestione degli immobili diversi dagli alloggi; agli aspetti afferenti la gestione operativa (efficienza processi interni e servizi agli utenti); sono indicati, distintamente per gli interventi afferenti gli alloggi di edilizia sociale e per quelli afferenti gli alloggi destinati alla locazione a canone moderato o concordato, i costi, le modalità di finanziamento ed i tempi di realizzazione previsti per i singoli investimenti, sono riportate le previsioni economico-finanziarie per il triennio di riferimento (conto economico e stato patrimoniale). <p>In applicazione della convenzione, ITEA Spa fornisce,</p>	<p>energetica. Particolare impatto sul funzionamento e sull'attività della Società hanno avuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> le recenti modifiche al regime fiscale: <ul style="list-style-type: none"> a partire dall'esercizio 2015, in base all'articolo 7, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2014, la Società è esclusa dall'ambito di applicazione dell'IMIS e, pertanto, tutti gli immobili (fabbricati e aree) posseduti da ITEA Spa non sono più soggetti all'imposta immobiliare semplice e ciò ha comportato minori costi sull'esercizio 2015 per circa 1,95 milioni di euro; la legge di stabilità per il 2016 (<i>legge 28 dicembre 2015, n. 208</i>) ha esteso, con gli articoli 89 e 90, le agevolazioni in materia di IRES per le ex IACP costituite in forma di società "<i>in house providing</i>" e ciò ha comportato per ITEA Spa minori costi per euro 1,988 milioni nel 2015 e comporterà ulteriori risparmi a partire dal 2016 in ragione dei ricavi conseguito dalla società; l'estinzione in via anticipata di 5 dei 6 prestiti obbligazionari contratti con la Cassa Depositi e Prestiti (per un ammontare pari ad euro 124.715.973); parallelamente la Provincia ha instaurato un nuovo rapporto di concessione di credito con ITEA Spa. <p>Per completezza di informazioni, si rappresenta che oltre gli interventi effettuati in applicazione della legge attraverso il Piano straordinario, la Provincia ha previsto di realizzare, in attuazione del decreto ministeriale 28 luglio 2011, n. 293 "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", attraverso un Accordo di programma fra Provincia e ITEA Spa, un complesso di 18 alloggi nel</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>annualmente entro il 30 aprile, una specifica rendicontazione degli interventi previsti nel Piano straordinario per l'edilizia abitativa pubblica 2007-2016 come declinati nel Piano strategico, distintamente per gli alloggi di edilizia sociale e per quelli destinati alla locazione a canone moderato o concordato, con l'evidenza degli interventi realizzati nel corso dell'anno precedente, dei costi sostenuti e delle rispettive modalità di finanziamento.</p> <p>La Giunta provinciale – sulla base del documento di proposta redatto da ITEA Spa – ha approvato, annualmente, quale nuova programmazione concordata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il programma triennale 2009-2011 di attuazione del piano straordinario 2007-2016 degli alloggi ITEA Spa che prevede che nel triennio sono da realizzare 1.005 alloggi a canone sociale dei complessivi 3.000 previsti nel decennio (deliberazione n. 22 del 15 gennaio 2010); • il piano strategico 2012-2014 (deliberazione 2794 del 14 dicembre 2011 e deliberazione 2822 del 14 dicembre 2012) in particolare per l'anno 2012 che prevede. <ul style="list-style-type: none"> ◦ contributo di euro 3.000.000 annui per il periodo di anni 20 a decorrere dal 2011 e fino al 2030 compreso; ◦ 10% costruzioni in legno; ◦ tetto agli importi per manutenzione straordinaria; ◦ impegno a ridurre i tempi di indisponibilità degli alloggi di risulta; ◦ priorità all'acquisto su libero mercato al fine di sostenere il mercato immobiliare in questa particolare congiuntura; ◦ contributo di un contributo di 3.122.000 euro per acquisto casa rifugio per donne vittime violenza; tale previsione è stata stralciata nel 2012 nell'ambito dell'aggiornamento del piano strategico considerato che l'intervento è stato realizzato con altre risorse nell'ambito protocollo di cooperazione, tra ITEA Spa e la Société d'habitation du Québec (SHQ), finalizzato alla realizzazione di alcuni alloggi sociali e comunitari in legno stato sottoscritto il 15 novembre 2012 a Roma (deliberazione n. 2822 del 14 dicembre 2012); 	<p>comune di Trento (località Marnighe) per un importo di euro 4.751.273 dei quali 1.173.323 a carico dello Stato (deliberazione n. 3025 del 2011 e deliberazione n. 2465 del 30 dicembre 2015).</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<ul style="list-style-type: none"> ◦ a concessione di un contributo pari ad euro 944.620 annui per un periodo di anni 20 dal 2012 fino al 2031 a copertura degli investimenti in materia di edilizia abitativa pubblica già approvati ed in corso di realizzazione (deliberazione n. 2822 del 14 dicembre 2012). • il piano strategico 2013-2015, limitatamente all'anno 2013 che prevede: <ul style="list-style-type: none"> ◦ finanziamento di 46.300.000 euro; ◦ concessione di contributo pari ad euro 2.000.000 annui per il periodo di anni 20 a decorrere dal 2012 e fino al 2032 per nuovi investimenti e autorizzazione ad ITEA Spa a contrarre una nuova operazione di indebitamento tramite emissione di obbligazioni riservata a Cassa Depositi e Prestiti visto il parere favorevole di Cassa del Trentino; (deliberazione n. 896 del 10 maggio 2013, modificata con deliberazione n. 1690 dell'8 agosto 2013); • il piano strategico 2014-2016, limitatamente all'anno 2014 (deliberazione n. 2281 del 15 dicembre 2014) che prevede: <ul style="list-style-type: none"> ◦ concessione di un contributo in conto capitale di euro 10.566.000 per gli investimenti in edilizia abitativa pubblica; ◦ contributo in conto esercizio di euro 5.029.000 a copertura dei costi di esercizio 2014; • il piano strategico 2014-2016, limitatamente al 2015, e il piano strategico 2016-2018, limitatamente all'anno 2016, prevedendo inoltre la concessione di un contributo di euro 5.339.299 sull'esercizio 2015 (deliberazione n. 2525 del 30 dicembre 2015). 	
<p>Art. 8 <i>Fondo provinciale casa</i></p> <p>Per l'attuazione della politica provinciale della casa è istituito il fondo provinciale casa.</p> <p>Il Fondo è alimentato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme a carico del bilancio provinciale, stabilite 	<p>L'articolo 49 del regolamento di esecuzione stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fondo provinciale casa è destinato al finanziamento delle attività previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005; • al riparto del fondo provvede la Giunta provinciale, individuando: <ul style="list-style-type: none"> ◦ le somme da destinare a ITEA Spa, agli Enti locali (Comunità e Comune di Trento), ai Soggetti 	<p>L'articolo 8 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (<i>legge finanziaria provinciale 2007</i>) per disporre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per semplificare la contabilità e unificare la gestione delle somme introitate dai locatari in eccesso rispetto ai canoni oggettivi, che

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>previa intesa acquisita in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i fondi statali spettanti alla Provincia e ai comuni, ai sensi delle leggi vigenti e dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (<i>Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino - Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria</i>). <p>Sulla base dell'intesa complessiva per la finanza locale provinciale, definita ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto d'autonomia, il Fondo è ripartito annualmente tra la Provincia e gli enti locali sulla base, in particolare, dei fabbisogni rilevati tenuto conto delle domande nonché degli standard minimi fissati dalla Giunta provinciale e di ogni altro costo a carico degli enti locali derivante dall'attuazione degli interventi di politica della casa previsti dal regolamento di esecuzione. Le somme versate al fondo provinciale casa (articolo 6, commi 2, 3 e 5) sono ripartite tra la Provincia e gli enti locali separatamente, tenendo conto, in particolare, dei fabbisogni derivanti dall'obbligo di restituzione.</p> <p>Il riparto tiene conto delle somme erogate dalla Provincia ad ITEA Spa (articolo 3, comma 9 e <i>articolo 7, comma 12 bis</i>); l'intesa individua altresì, per ciascun ente locale competente, il limite di spesa annua per la concessione dei contributi integrativi, ivi compresi quelli la cui erogazione è effettuata direttamente dalla Provincia.</p>	<p>attuatori della politica provinciale della casa;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ le somme da destinare all'acquisizione delle aree per la realizzazione di alloggi a canone moderato. • con il provvedimento di riparto del fondo sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti. <p>La Giunta provinciale – visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali di data 26 maggio 2009 – ha approvato la disciplina generale relativa al funzionamento del Fondo provinciale casa (deliberazione n. 1300 del 29 maggio 2009), stabilendo le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti a carico del Fondo medesimo precisando che, per quanto concerne i finanziamenti in favore di ITEA Spa a carico del Fondo provinciale casa (compresi quelli per la copertura di costi individuati con deliberazione della Giunta provinciale) le modalità di erogazione e rendicontazione delle somme sono definite con i singoli provvedimenti di assegnazione.</p> <p>La disciplina riguarda, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativamente alle uscite dal fondo, il compenso per l'attività prestata da ITEA Spa per l'attuazione della legge sulla base delle convenzioni con la Provincia e con gli enti locali, i contributi integrativi erogati dagli enti locali ai nuclei familiari in locazione su libero mercato, le somme corrisposte agli enti locali per i costi connessi al cambio alloggi e ogni altro onere per l'attuazione della legge, le somme corrisposte ai Centri di assistenza fiscale e ai soggetti che esercitano l'attività di sportello casa, i finanziamenti per la costituzione di fondi di garanzia; • relativamente alle entrate al fondo, (<i>fino all'entrata in vigore della Riforma istituzionale di governo dell'autonomia del Trentino</i>) le somme versate al fondo da ITEA Spa (differenza tra canone di mercato e canone oggettivo; differenza tra canone sostenibile e canone oggettivo; ogni altro somma eccedente il canone oggettivo), le somme versate al fondo da parte degli enti locali (somme in avanzo). 	<p>derivino dall'applicazione del canone di mercato o del sovracanone, confluiscono al Fondo provinciale casa anche le somme relative al canone di mercato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel riparto del fondo tra Provincia e enti locali si tiene conto delle somme erogate dalla Provincia ad ITEA Spa ad ogni titolo (piani di investimento, sportelli casa, gestione di strutture degli enti locali, stazione appaltante altre attività). <p>Articolo 54 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (<i>legge finanziaria provinciale 2008</i>) per disporre che il riparto del Fondo tra Provincia ed enti locali tiene conto – oltre che dei fabbisogni rilevati (domande) e degli standard minimi fissati dalla Giunta provinciale – anche “di ogni altro costo a carico degli enti locali derivante dall'attuazione degli interventi di politica della casa previsti dal regolamento di esecuzione”.</p> <p>Articolo 34 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (<i>legge finanziaria provinciale 2012</i>) per abrogare la disposizione che prevedeva forme di versamento al Fondo non più coerenti con le altre disposizioni della legge provinciale 15 del 2005.</p> <p>Su concorde richiesta della Provincia e del Governo (accordo di Milano), ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto, l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) ha modificato il titolo VI dello Statuto e ha inoltre previsto (comma 109), a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 facendo salvi – in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (federalismo fiscale) – i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>La Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha assegnato le prime risorse al Fondo provinciale casa (per un totale di euro 11.250.000,00) con il bilancio provinciale per l'esercizio 2007; • ha provveduto ad un primo riparto delle somme per il contributo integrativo sul libero mercato (per un totale pari a 6,69 ml di euro per l'anno 2008) in favore dei singoli enti locali (deliberazione n. 499 del 29 febbraio 2008); questo costituisce, di fatto, l'unico stanziamento di risorse a favore degli enti locali; • ha concesso ad ITEA Spa i seguenti contributi in conto annualità a sostegno dei piani per la provvista dei finanziamenti contratti: <ul style="list-style-type: none"> ◦ euro 2.500.000 annui per il periodo di anni 20 a decorrere dal 2008 e fino al 2027 compresi; ◦ euro 750.000 annui per il periodo di anni 15 a decorrere dal 2009 e fino al 2023 compresi; <p>dando atto che a gennaio 2009 sarà assegnato alla società un ulteriore contributo in conto annualità di euro 1.250.000 per il periodo di anni 15 a decorrere dal 2009 e fino al 2023 e di euro 2.000.000 per il periodo di anni 5 a decorrere dal 2024 al 2028 (deliberazione n. 2935 del 7 novembre 2008, integrata dalla deliberazione n. 3040 del 21 novembre 2008);</p> • ha disposto che i contributi assegnati o che saranno assegnati ad ITEA Spa per la realizzazione di investimenti sono da intendersi “a titolo di acconto sui contributi complessivamente spettanti per l'attuazione del piano straordinario 2007-2016” fino alla definizione delle modalità atte a verificare l'attuazione del piano stesso e l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate (deliberazione n. 2180 del 3 settembre 2009); • ha approvato di individuare, tra i costi ammissibili a finanziamento individuabili con deliberazione di Giunta, gli oneri fiscali sostenuti da ITEA Spa per l'anno 2009 e ha assegnato alla società un contributo pari ad euro 6.353.820 (deliberazione n. 2181 del 3 settembre 2009); • ha concesso il contributo in conto annualità pari a euro 3.300.000 annui per il periodo di anni 20 a decorrere dal 	<p>Al fine di ridurre il debito del settore pubblico provinciale e gli oneri connessi – ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (<i>legge finanziaria provinciale 2015</i>) – la Provincia è autorizzata ad anticipare alle società di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c) della legge provinciale n. 3 del 2006 (<i>Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino</i>) le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui e delle operazioni di indebitamento.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>2009 e fino al 2028 compreso, per l'emissione di un prestito obbligazionario finalizzato alla provvista delle risorse necessarie alla copertura finanziaria degli investimenti previsti dal piano straordinario 2007-2016 (deliberazione n. 2564 del 23 ottobre 2009);</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha concesso un ulteriore contributo per l'anno 2009, pari ad euro 700.000 (deliberazione n. 2673 del 6 novembre 2009); • ha approvato la ripartizione ed assegnazione ai comprensori e ai comuni di Trento e di Rovereto delle somme del Fondo – per un ammontare complessivo pari ad euro 9.786.720 per l'anno 2010 e uguale importo per l'anno 2011 – necessarie per il contributo integrativo per gli alloggi locati sul libero mercato e per ogni altro costo previsto per l'attuazione della legge (deliberazione n. 72 del 22 gennaio 2010); • apportato variazioni in aumento e in diminuzione delle somme stanziare con la deliberazione 72 del 2010 in base alle effettive necessità finanziarie emerse nel corso dell'esercizio (deliberazione n. 2412 del 22 ottobre 2010); • ha approvato lo schema di intesa da adottare in seno alla Conferenza permanente Provincia/Autonomie locali avente ad oggetto <i>“Riparto del fondo provinciale casa a favore degli Enti locali per l'attuazione della politica provinciale della casa per l'anno 2011 e definizione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni”</i> (deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2011) che prevede, con riferimento al contributo integrativo sul libero mercato : <ul style="list-style-type: none"> ◦ che le somme sono ripartite tra gli enti locali tenuto conto dell'andamento delle domande e della spesa sostenute negli esercizi precedenti; ◦ di trasferire alle Comunità di Valle somme per un totale di euro 3.145.623 con l'impegno di accogliere almeno il 75% delle domande (fino a quando non sarà diversamente disposto dalla Giunta con l'assunzione di provvedimenti che stabiliscono i livelli minimi essenziali delle prestazioni); ◦ di trasferire ai Comprensori Valle dell'Adige e Vallagarina e ai comuni di Trento e di Rovereto somme per un totale di euro 5.927.107); 	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<ul style="list-style-type: none"> • ha assegnato ad ITEA Spa un contributo per la copertura degli oneri fiscali sostenuti per l'anno 2010 pari ad euro 6.746.130 (deliberazione n. 2067 del 3 settembre 2010); • ha concesso ad ITEA Spa un contributo annuo di euro 3.500.000 per il periodo di anni 20 a decorrere dal 2010 e fino al 2029 compreso per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia abitativa pubblica di cui al piano straordinario 2007-2016 (con deliberazione n. 2791 del 3 dicembre 2010); • ha assegnato ad ITEA Spa un contributo per la copertura degli oneri fiscali sostenuti per l'anno 2011 pari ad euro 6.353.370 (deliberazione n. 612 del 1 aprile 2011); • ha approvato lo schema di intesa da adottare in seno alla Conferenza permanente Provincia/Autonomie locali avente ad oggetto "Riparto del fondo provinciale casa a favore degli Enti locali per l'attuazione della politica provinciale della casa per gli anni 2011 – 2012 – 2013 e definizione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni" (deliberazione n. 2798 del 14 dicembre 2011) che prevede, con riferimento al contributo integrativo sul libero mercato, di trasferire alle Comunità di Valle somme per un totale di euro 5.308.000 per l'anno 2012 e uguale importo per l'anno 2013) con l'impegno di accogliere almeno il 70% delle domande (fino a quando non sarà diversamente disposto dalla Giunta con l'assunzione di provvedimenti che stabiliscono i livelli minimi essenziali delle prestazioni); • ha assegnato ad ITEA Spa un contributo una tantum di euro 1.700.000 a copertura dei maggiori oneri fiscali certi e prevedibili connessi all'applicazione della disciplina IMU 2012 (deliberazione n. 353 del 14 marzo 2014); • ha disposto di assegnare ad ITEA Spa la somma di euro 10.000.000 a titolo di finanziamento soci, a carattere infruttifero – che dovrà essere restituito alla Provincia entro il 31.12.2015 – per finanziare investimenti di manutenzione e ristrutturazione di alloggi di risulta oltre che per limitare il ricorso al debito (deliberazione 	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>n. 1589 del 21 settembre 2015);</p> <ul style="list-style-type: none"> ha autorizzato il dirigente del servizio autonomie locali a disporre in favore di ITEA Spa una concessione di credito infruttifera che si qualifica ai sensi del codice civile come finanziamento soci, per un importo massimo di euro 174.468.049 di cui 124.715.973 corrispondenti alle quote capitale residue ed euro 49.752.076 corrispondenti all'indennizzo massimo per estinguere in via anticipata le emissioni obbligazionarie in essere nel caso l'indennizzo sia inferiore al valore attuale degli interessi che residuano (con deliberazione n. 2198 del 3 dicembre 2015); ha definito criteri, termini e modalità delle operazioni di estinzione dell'indebitamento, con il supporto valutativo di Cassa del Trentino (deliberazione n. 1964 del 13 novembre 2015); ha disposto di assegnare ad ITEA Spa la somma di euro 10.000.000 a titolo di finanziamento soci, a carattere infruttifero – che dovrà essere restituito alla Provincia entro il 31.12.2015 – per finanziare investimenti di manutenzione e ristrutturazione di alloggi di risulta oltre che per limitare il ricorso al debito (con deliberazione n. 2357 del 18 dicembre 2015). 	
<p>Art. 9 <i>Disposizioni transitorie e di prima applicazione</i></p> <p>I provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica adottati fino al 31 dicembre 2007 mantengono la loro efficacia anche successivamente a tale data, secondo la disciplina prevista da quest'articolo</p> <p>A decorrere dalla data di trasformazione di ITEA in ITEA Spa la società medesima subentra all'ITEA nei contratti stipulati a seguito dei provvedimenti di assegnazione già disposti.</p> <p>L'ente locale dispone la revoca dei provvedimenti di assegnazione o di autorizzazione alla stipula dei contratti di locazione, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> superamento, da parte del nucleo titolare, della condizione ICEF per la permanenza negli alloggi (articolo 5 comma 3); 	<p>La causa principale di revoca dell'alloggio è rappresentata, in concreto, dal superamento, da parte del nucleo familiare del soggetto assegnatario, del limite dell'indicatore ICEF previsto per la permanenza negli alloggi. Le altre ipotesi hanno costituito fattispecie residuali.</p> <p>I casi (provvedimenti) di revoca trovano immediata applicazione, fatta eccezione per la fattispecie delle "gravi e ripetute violazioni contrattuali" rispetto alle quali, la Giunta provinciale – al fine di assicurare un'omogenea applicazione da parte degli enti locali – ha definito, con deliberazione n. 386 del 27 febbraio 2009, le fattispecie che comportano la revoca dell'assegnazione dell'alloggio e determinano l'inammissibilità della domanda di accesso ai benefici provinciali di edilizia abitativa pubblica.</p> <p>L'istituto della revoca è disciplinato dall'articolo 25 del regolamento di esecuzione ed ha carattere permanente, non</p>	<p>L'articolo 9 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (legge <i>finanziaria provinciale 2007</i>) che inserisce, in particolare, le seguenti disposizioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> mantenere l'efficacia dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica adottati fino al 31 dicembre 2007 (comma 1); prevedere tra i casi di revoca dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica anche il caso di acquisizione del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio ai sensi della legge provinciale 21 del 1992 e il caso di gravi e ripetute violazioni delle

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																		
<p>la revoca non è disposta se il superamento del limite è determinato dal beneficio conseguito per effetto della detrazione per gli alloggi sociali prevista dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ferma restando l'applicazione del canone di mercato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione di un diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo (4, comma 1, lettere d) ed e) della legge provinciale n. 21 del 1992 prima del 30 giugno 2007 e articolo 5, comma 2, lettera c bis) di questa legge dopo tale data); • cessazione della permanenza nel nucleo familiare del soggetto assegnatario o abbandono dell'alloggio da parte del medesimo soggetto o trasferimento della residenza; • cessione dell'alloggio in tutto o in parte in sublocazione a terzi, nonché gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali; • mancata collaborazione nella verifica delle condizioni economico-patrimoniali; • ulteriori casi definiti dal regolamento di esecuzione, in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> ◦ mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo di almeno novanta giorni senza autorizzazione di ITEA Spa; ◦ mancata osservanza delle disposizioni per il subentro nel contratto di locazione; ◦ rifiuto del trasferimento in un altro alloggio di ITEA Spa nei casi di mobilità coattiva; ◦ ospitalità o inserimento nel nucleo familiare anagrafico di ulteriori componenti senza preventiva autorizzazione di ITEA Spa esclusi i figli nati dopo l'occupazione dell'alloggio; ◦ utilizzo improprio o illecito dell'alloggio. <p>A seguito del provvedimento di revoca (comma 3, lettere a) e a bis)) l'assegnatario e il suo nucleo familiare sono tenuti a rilasciare l'alloggio entro il termine massimo di un anno, salvo proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi. In tal caso si applica peraltro quanto previsto dal regolamento per la permanenza negli alloggi a seguito della perdita dei requisiti (articolo</p>	<p>transitorio.</p> <p>L'articolo 24 del regolamento di esecuzione disciplina le modalità della revoca per morosità.</p> <table border="1" data-bbox="815 384 1375 738"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="815 384 1375 475">Alloggi sociali - locazione a canone sostenibile Revoca per superamento valore dell'indicatore ICEF (fissato nel valore di 0,34)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="815 475 943 571">ANNO</th> <th data-bbox="943 475 1189 571">Nuclei con superamento ICEF</th> <th data-bbox="1189 475 1375 571">(di cui) Revoca assegnazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 571 943 616">2012</td> <td data-bbox="943 571 1189 616">377</td> <td data-bbox="1189 571 1375 616">97</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 616 943 660">2013</td> <td data-bbox="943 616 1189 660">416</td> <td data-bbox="1189 616 1375 660">93</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 660 943 705">2014</td> <td data-bbox="943 660 1189 705">384</td> <td data-bbox="1189 660 1375 705">65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 705 943 738">2015</td> <td data-bbox="943 705 1189 738">410</td> <td data-bbox="1189 705 1375 738">78</td> </tr> </tbody> </table>	Alloggi sociali - locazione a canone sostenibile Revoca per superamento valore dell'indicatore ICEF (fissato nel valore di 0,34)			ANNO	Nuclei con superamento ICEF	(di cui) Revoca assegnazione	2012	377	97	2013	416	93	2014	384	65	2015	410	78	<p>condizioni contrattuali, definendo per entrambi anche le relative modalità e i termini per il rilascio degli alloggi o per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza negli stessi (commi 3, 4, 5, 5 bis e 5 ter);</p> <ul style="list-style-type: none"> • consentire agli enti locali di chiedere alla Provincia di stipulare in loro nome e per loro conto le convenzioni per l'espletamento di compiti previsti dalla legge a loro carico, con addebito degli oneri a carico della Provincia (comma 9 bis); • dare la possibilità a ITEA Spa di concludere gli interventi a grande valenza sociale ed urbana avviati da ITEA ai sensi dell'articolo 25 bis della legge provinciale 21 del 1992 (comma 9 ter); • disporre che gli assegnatari, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in via temporanea di un alloggio pubblico ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale n. 21 del 1992 hanno titolo, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione, alla stipula di un contratto di locazione ai sensi della legge 15 del 2005 (si ribadire in legge la disciplina transitoria degli attuali assegnatari di alloggi in via temporanea già prevista nel regolamento di esecuzione) (comma 13 bis). <p>Articolo 54 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n.23 (legge finanziaria provinciale 2008) per :</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinare nuove regole di quantificazione dei canoni soggettivi da corrispondere da parte degli assegnatari (comma 7); • stabilire che per il 2008 gli enti locali non dispongono revoche dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi nel caso di superamento del limite di condizione economico patrimoniale (ICEF) per la permanenza nell'alloggio (comma 8); • demandare a deliberazione della Giunta
Alloggi sociali - locazione a canone sostenibile Revoca per superamento valore dell'indicatore ICEF (fissato nel valore di 0,34)																				
ANNO	Nuclei con superamento ICEF	(di cui) Revoca assegnazione																		
2012	377	97																		
2013	416	93																		
2014	384	65																		
2015	410	78																		

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>6, comma 2 secondo e terzo periodo) poiché il comma è stato sostituito dall'articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (<i>legge finanziaria provinciale 2011</i>) che rinvia al regolamento).</p> <p>Nei casi di revoca dovuti alla uscita dal nucleo dell'assegnatario o all'abbandono dell'alloggio o di cambio di residenza da parte dello stesso, il nucleo familiare ha titolo a stipulare con ITEA Spa un contratto di locazione (articolo 5), purché in esso sia presente il coniuge o convivente more uxorio dell'assegnatario fuoriuscito o almeno uno dei suoi componenti ne faccia parte da più di due anni; al medesimo nucleo familiare è altresì corrisposto il contributo integrativo (articolo 3) ove spettante.</p> <p>Nei casi di revoca dovuti a cessione dell'alloggio in sublocazione a terzi nonché a gravi violazioni, il provvedimento di revoca stabilisce il termine, comunque non superiore a un anno dalla data della sua adozione, entro il quale il nucleo familiare è tenuto a rilasciare l'alloggio; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di adozione del provvedimento di revoca si applica il canone di mercato (articolo 6, comma 2).</p> <p>Nei casi di revoca dovuti alla mancata collaborazione nelle verifiche della condizione ICEF, il provvedimento di revoca stabilisce il termine, comunque non superiore a un anno dalla data della sua adozione, entro il quale il nucleo familiare è tenuto a rilasciare l'alloggio e si applica il canone di mercato, fatta salva la facoltà per il nucleo familiare di presentare, entro la scadenza del termine per il rilascio dell'alloggio, la documentazione attestante il possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio ai fini della stipula di un contratto di locazione.</p> <p>In prima applicazione di questa legge i canoni oggettivi stabiliti ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 con riguardo ai contratti di cui al comma 2 sono aggiornati (articolo 6 criteri, comma 1) con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.</p> <p>Gli assegnatari degli alloggi fino al 31 dicembre 2007 devono corrispondere, per l'anno 2008, un canone soggettivo pari al canone soggettivo corrisposto per il mese di dicembre 2007, aumentato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le</p>		<p>provinciale la determinazione dell'indice ISTAT, i casi di diminuzione del canone per l'anno 2008 e ogni altro elemento necessario a definire le condizioni per la permanenza negli alloggi pubblici da parte dei soggetti assegnatari di alloggi sociali (comma 8 bis);</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare l'erogazione del contributo anche per il 2008 ai nuclei familiari che fruiscono di integrazioni al canone ai sensi dell'articolo 33 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 (comma 13). <p>Articolo 21 della legge provinciale 12 settembre 2008, n.16 (<i>legge finanziaria provinciale 2009</i>) per stabilire che per gli anni dal 2009 al 2013 il canone sostenibile che devono corrispondere gli assegnatari non può eccedere del 12 per cento l'importo di quello dovuto il mese di dicembre dell'anno precedente (comma 7).</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (<i>legge finanziaria provinciale 2010</i>) per.</p> <ul style="list-style-type: none"> • imporre un limite alla stipula del nuovo contratto, ammettendo solo quei nuclei nei quali sono presenti il coniuge o convivente more uxorio dell'assegnatario fuoriuscito o almeno un componente presente nel nucleo da almeno due anni al momento della fuoriuscita dell'assegnatario stesso. La norma è finalizzata ad escludere la possibilità di comportamenti opportunistici di soggetti che entrano all'ultimo momento nel nucleo familiare di un assegnatario al solo fine di avere titolo, al momento in cui l'assegnatario esce dal nucleo, alla stipula di nuovo contratto di locazione ex legge provinciale 15 del 2005 (comma 5); • stabilire che, ad eccezione dei nuclei familiari che rifiutano il trasferimento in un alloggio di dimensioni idonee, il canone che essi devono corrispondere per gli anni dal 2009 al 2013 non può eccedere rispettivamente del 12, 24,

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>famiglie di operai e impiegati, fatta salva la possibilità di diminuzione in caso di peggioramento significativo della condizione reddituale del nucleo familiare che occupa l'alloggio. A decorrere dal 2009 gli assegnatari devono corrispondere un canone soggettivo pari al canone sostenibile calcolato ai sensi di questa legge. Tuttavia, ad eccezione dei nuclei familiari che rifiutano il trasferimento in un alloggio di dimensioni idonee, il canone che essi devono corrispondere per gli anni dal 2009 al 2013 non può eccedere rispettivamente del 12, 24, 36, 48 e 60 per cento l'importo di quello dovuto per il mese di dicembre 2008. Questo comma si applica anche quando il provvedimento di concessione dell'alloggio ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 viene meno in seguito alla stipulazione con il nucleo familiare di un contratto di locazione a canone sostenibile ai sensi di questa legge.</p> <p>Per l'anno 2008 gli enti locali non dispongono revoche dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi per il caso di superamento da parte del nucleo familiare del limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza negli alloggi.</p> <p>Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti l'indice ISTAT e i casi di diminuzione del canone per l'anno 2008, nonché ogni altro elemento necessario a definire le condizioni per la permanenza negli alloggi pubblici da parte dei soggetti assegnatari di alloggi fino al 31 dicembre 2007.</p> <p>A decorrere dalla data di trasformazione di ITEA in ITEA Spa la Provincia, per conto degli enti locali, corrisponde alla società la differenza tra il canone oggettivo e il canone soggettivo (articolo 9 comma 3).</p> <p>Su richiesta degli enti locali competenti la Provincia può stipulare in loro nome e per loro conto le convenzioni per gli sportelli casa e le altre attività (articolo 1, comma 5, e all'articolo 7, comma 5).</p> <p>Gli interventi a grande valenza sociale ed urbana programmati ai sensi dell'articolo 25 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 e già parzialmente realizzati sono completati da ITEA Spa con le modalità previste dal medesimo articolo, ancorché abrogato.</p>		<p>36, 48 e 60 per cento l'importo di quello dovuto per il mese di dicembre 2008 (comma 7). Si fissa così – in riferimento al periodo transitorio 2009/2013 di adeguamento di canoni soggettivi dei nuclei familiari assegnatari di alloggio ai sensi della legge provinciale n. 21/92 – una regola univoca per tutti i nuclei. Pone su un piano di equità i nuclei per i quali si verifichi, nel quinquennio, un aumento del canone soggettivo, sia che gli stessi abbiano nel tempo un ICEF in aumento o comunque costante, sia che esso ondeggi verso l'alto e verso il basso. Questo meccanismo di garanzia non si applica ai nuclei familiari che rifiutano il trasferimento in altro alloggio di dimensioni idonee. La norma ha stabilito che la regola dell'adeguamento del canone dovuto dalla famiglia nel quinquennio 2009-2013 vale anche nel caso che essa transiti dal regime di canone soggettivo previsto per gli assegnatari ex legge provinciale 21 del 1992 a quello di canone sostenibile previsto per i titolari di contratto di locazione ex legge provinciale 15 del 2005 (es. per fuoriuscita dell'assegnatario dal nucleo o per disponibilità a trasferirsi in un alloggio di dimensioni idonee);</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospendere, nel calcolo del contributo integrativo, l'applicazione della disposizione che prevede un contributo anche sulle spese di gestione dell'alloggio (comma 13 bis). La corresponsione di tale quota, infatti, destinata solo ai nuclei familiari con condizione economica particolarmente sfavorevole, è resa superflua dall'introduzione del c.d. "reddito di garanzia", che ha come obiettivo proprio quello di consentire ai nuclei familiari con almeno un componente residente in Trentino da più di tre anni, di superare la soglia di povertà.

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Alla revoca del provvedimento di assegnazione provvede l'ente locale; in tal caso continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 27, comma 5, della legge provinciale n. 21 del 1992, ancorché abrogato. Analogamente spetta all'ente locale la verifica della condizione economico-patrimoniale, fatta salva la possibilità di avvalersi di ITEA Spa previa convenzione.</p> <p>I provvedimenti di sospensione delle revoche dell'assegnazione già adottati ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 mantengono la loro efficacia fino a quando permangono le condizioni che li hanno determinati.</p> <p>Ai nuclei familiari che fruiscono di integrazioni al canone ai sensi dell'articolo 33 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 tale beneficio è erogato anche per l'anno 2008, fatta salva l'ipotesi di ammissione ai benefici previsti da questa legge.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli assegnatari in via temporanea di un alloggio pubblico ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale n. 21 del 1992 hanno titolo, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione, alla stipula di un contratto di locazione (articolo 5)</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino a diversa disposizione è sospesa l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera c). Il presente comma non si applica con riferimento ai benefici già concessi prima del 1° gennaio 2010 ai nuclei familiari in alloggio sociale. In via transitoria, nel medesimo periodo e con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo integrativo concesso ai nuclei familiari in locazione su libero mercato è disciplinato con le modalità individuate da una deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che individua, in particolare, il limite massimo della condizione economica per l'accesso all'agevolazione, la sua durata e i suoi importi minimi e massimi.</p> <p>I pareri del Consiglio delle autonomie locali, fino alla sua costituzione, sono sostituiti dai pareri dell'organismo più rappresentativo dei comuni in ambito provinciale. Le intese previste da questa legge in</p>		<p>In considerazione dell'introduzione di questa nuova misura, che prevede anche una quota aggiuntiva per i nuclei familiari titolari di contratto di locazione, si deregolamenta, in via temporanea e con riferimento alle domande presentate a far data dal 1 gennaio 2010, la disciplina del contributo integrativo nel suo complesso, demandando a deliberazione della Giunta provinciale la definizione dei requisiti per l'accesso e l'individuazione di limiti minimi e massimi per la quantificazione del contributo, nonché la sua durata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • disporre che, fino a quando non diversamente disposto in attuazione della legge di riforma istituzionale (<i>legge provinciale 3 del 2006</i>), i cambi degli alloggi sono richiesti ad ITEA Spa che vi provvede senza necessità di preventiva autorizzazione dell'ente locale; nel caso il cambio sia richiesto da nuclei familiari che, sulla base di un accordo reciproco, intendono trasferirsi l'uno nell'alloggio dell'altro, il cambio dell'alloggio è disposto da ITEA Spa unicamente tenuto conto dei bisogni dei nuclei familiari e delle esigenze di razionalizzazione del patrimonio abitativo di ITEA Spa purché l'operazione non comporti costi a carico della società o dell'ente locale (comma 15 ter). <p>Articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedere, tra le situazioni per le quali l'ente locale dispone la revoca dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica, ulteriori casi definiti dal regolamento di esecuzione con riferimento a: mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo di almeno novanta giorni senza autorizzazione di ITEA s.p.a, mancata

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali, fino alla sua costituzione, sono sostituite: da intese tra Provincia e rappresentanza unitaria dei comuni ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, nel caso esse abbiano ad oggetto la definizione o il riparto dei fondi; da intese tra la Provincia e l'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni in ambito provinciale in tutti gli altri casi.</p> <p>In attesa della trasformazione in società per azioni, ITEA può adottare un bilancio riferito al solo esercizio 2006 sulla base di specifiche direttive della Giunta provinciale relative all'impostazione del bilancio medesimo che possono prevedere l'adozione di un bilancio che rispetti il solo equilibrio finanziario .</p> <p>Fino alla attuazione della riforma istituzionale, i cambi degli alloggi sono richiesti ad ITEA Spa che vi provvede senza necessità di preventiva autorizzazione dell'ente locale; nel caso il cambio sia richiesto da nuclei familiari che, sulla base di un accordo reciproco, intendono trasferirsi l'uno nell'alloggio dell'altro, il cambio dell'alloggio è disposto da ITEA Spa unicamente tenuto conto dei bisogni dei nuclei familiari e delle esigenze di razionalizzazione del patrimonio abitativo di ITEA Spa purché l'operazione non comporti costi a carico della società o dell'ente locale.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2015 il canone sostenibile non può essere inferiore a 40 euro e, per i nuclei familiari aventi i requisiti previsti per la permanenza negli alloggi, non può essere superiore al canone oggettivo dell'alloggio occupato. Il regolamento di esecuzione può determinare il canone sostenibile tenendo conto, oltre che della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, anche della classe energetica dell'immobile.</p> <p>I titolari di contratti di locazione con patto di futura vendita stipulati ai sensi delle leggi provinciali previgenti, destinatari di un provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione, possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio locato. Il prezzo di cessione è stabilito da ITEA Spa al valore di mercato, tenuto conto dell'occupazione dell'alloggio, ed è diminuito delle quote mensili di riscatto, risultanti dal contratto di locazione, già versate alla società alla data di acquisto dell'alloggio, rivalutate dalle date dei rispettivi versamenti sino a quella d'acquisto. La mancata accettazione del</p>		<p>osservanza delle disposizioni per il subentro nel contratto di locazione; rifiuto del trasferimento in un altro alloggio di ITEA Spa nei casi di mobilità coattiva; ospitalità o inserimento nel nucleo familiare anagrafico di ulteriori componenti senza preventiva autorizzazione di ITEA Spa esclusi i figli nati dopo l'occupazione dell'alloggio; utilizzo improprio o illecito dell'alloggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • abrogare la disposizione (comma 10) che prevedeva, ove ne sussistessero i presupposti (canone sostenibile superiore a canone oggettivo in relazione al miglioramento della condizione ICEF del nucleo), che i locatari dovessero versare alla nuova ITEA Spa le maggiori somme (differenza tra canone sostenibile e canone oggettivo determinata in applicazione dell'articolo 6 comma 3); • inserire il comma 15 ter per prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2011, che il canone sostenibile: non può essere inferiore a 25 euro; non può essere superiore, per i nuclei familiari aventi i requisiti previsti per la permanenza negli alloggi, al canone oggettivo dell'alloggio occupato; che il regolamento di esecuzione può determinare il canone sostenibile, tenendo conto, oltre che della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, anche della classe energetica dell'immobile (gli investimenti di ITEA spa per migliorare la classe energetica degli immobili si traducono in un risparmio sulle bollette degli inquilini); • inserire il comma 15 quater per disporre che i titolari di contratti di locazione con patto di futura vendita stipulati ai sensi delle leggi provinciali previgenti, destinatari di un provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione, possono chiedere la cessione

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>prezzo di cessione, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della proposta formulata da ITEA Spa, comporta la decadenza del diritto d'acquisto dell'alloggio.</p>		<p>in proprietà dell'alloggio locato. Il prezzo di cessione è stabilito da ITEA Spa al valore di mercato, tenuto conto dell'occupazione dell'alloggio, ed è diminuito delle quote mensili di riscatto, risultanti dal contratto di locazione, già versate alla società alla data di acquisto dell'alloggio, rivalutate dalle date dei rispettivi versamenti sino a quella d'acquisto. La mancata accettazione del prezzo di cessione, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della proposta formulata da ITEA Spa, comporta la decadenza del diritto d'acquisto dell'alloggio.</p> <p>Articolo 76 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) che ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il canone sostenibile non può essere inferiore a 40 euro (prima il limite minimo era fissato a 25) (comma 15 ter).</p> <p>Articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016) per assicurare la permanenza nell'alloggio sociale nel caso in cui la condizione economico patrimoniale del nucleo familiare (limite ICEF) sia superata per effetto della detrazione statale introdotta dalla legge n. 80 del 2014 a favore dei titolari di alloggio sociale. Il fine della disposizione è quello di neutralizzare l'effetto del beneficio derivante dalla detrazione statale per l'alloggio sociale.</p> <p>Infatti, considerato che la norma vigente prevede tra i casi di revoca dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica il superamento, da parte del nucleo familiare del soggetto assegnatario, del limite ICEF previsto per la permanenza negli alloggi (0,34), circa 120 nuclei familiari potrebbero essere destinatari del provvedimento di revoca per tale superamento.</p>
<p>Art. 10 Fondi di garanzia a sostegno dell'accesso all'abitazione</p> <p>La Provincia è autorizzata ad assegnare specifici finanziamenti ad</p>	<p>La Giunta provinciale ha approvato la disciplina e le modalità di assegnazione dei finanziamenti per la costituzione dei fondi di garanzia a sostegno dell'accesso all'abitazione (deliberazione n. 1301 del 29 maggio 2009).</p> <p>In particolare:</p>	<p>Questo strumento non è stato, in seguito, più rinnovato.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>associazioni e ad altri soggetti senza scopo di lucro da destinare alla costituzione o all'incremento di fondi di garanzia finalizzati ad agevolare la stipulazione di contratti di locazione tra proprietari e soggetti con condizione sociale o economico-patrimoniale tale da ostacolare il loro accesso alla locazione.</p> <p>I finanziamenti sono assegnati secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali, e previa stipula di apposita convenzione che può disciplinare in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i requisiti dei soggetti previsti dal comma 1 e i contenuti minimi dei relativi statuti; • la misura della eventuale compartecipazione alla costituzione e all'incremento dei fondi da parte dei soggetti assegnatari dei finanziamenti; • l'assunzione dell'obbligo da parte dei predetti soggetti di rispettare le direttive della Giunta provinciale di carattere generale per l'erogazione delle garanzie; • le modalità di rendicontazione; • i casi e le modalità di revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi; • le modalità di restituzione alla Provincia, nel caso di scioglimento del soggetto assegnatario dei finanziamenti, del residuo del fondo di garanzia nei limiti delle somme apportate dalla Provincia medesima. 	<ul style="list-style-type: none"> • ha stabilito i criteri e le modalità per l'assegnazione di finanziamenti ad associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro e per l'individuazione dei soggetti che possono beneficiare degli strumenti di di garanzia creati col fondo; • ha approvato lo schema di convenzione tra la Provincia e soggetti percettori del finanziamento. <p>E' stato realizzato un solo bando nel 2009 con il finanziamento di un'unica società.</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 11 <i>Regolamento di esecuzione</i></p> <p>Le norme di esecuzione della legge sono stabilite con regolamento da adottare previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; ove i predetti pareri non siano rilasciati entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta il regolamento può essere comunque approvato</p> <p>Il primo regolamento è approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge secondo le procedure previste, su proposta non vincolante di un apposito comitato nominato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge; deve essere adottato previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p> <p>Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Nel caso in cui, a tale data, non siano ancora pervenute le designazioni previste da questo comma, la Giunta provinciale può comunque procedere a nominare il comitato, fatta salva la successiva integrazione dello stesso con i componenti mancanti. Il comitato è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assessore competente per materia, con funzioni di presidente; • sei componenti designati dall'assessore competente per materia; • tre componenti designati dalle minoranze del Consiglio provinciale; • un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali, ove costituito, ovvero dall'organizzazione maggiormente rappresentativa dei comuni trentini; • tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. <p>Il regolamento di esecuzione prevede che per l'accesso ai benefici previsti da questa legge e per il calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica non si tiene comunque conto</p>	<p>La Giunta provinciale ha nominato – con deliberazione n. 3014 di data 30 dicembre 2005, rettificata dalla deliberazione n. 261 del 17 febbraio 2006 – il previsto comitato per la predisposizione del Regolamento d'esecuzione (composto da 14 membri: Dalmaso Marta, assessore competente per materia con funzioni di presidente; Gubert Floriano, Iseppi Luciano, Lorenzi Roberta, Negriolli Enrico, Pecoraro Renza e Sboop Rino, componenti esperti designati dall'assessore; Gerola Gabriele, Pavanelli Gianni e Viola Walter, componenti designati dalle minoranze del Consiglio Provinciale; Alotti Walter designato dalla UIL, Faccini Diego e Rapanà Antonio designati rispettivamente dalla CISL e dalla CGIL; Mazzucotelli Valter, componente designato dal Consiglio delle Autonomie Locali) e ha approvato – con deliberazione n. 1586 del 4 agosto 2006 – con i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle autonomie (nota di data 27 luglio 2006, prot. n. 109) e dalla Quarta commissione del Consiglio provinciale (nota di data 2 agosto 2006, prot. n. 6524) il primo schema di regolamento di esecuzione della legge che è stato emanato con d.P.P. 18 ottobre 2006, N. 18-71/Leg. - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".</p> <p>Lo schema di regolamento è stato adeguato per accogliere le osservazioni tecnico-giuridiche formulate dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 2121 del 13 ottobre 2006).</p> <p>La Giunta provinciale ha approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la modifica e l'integrazione al regolamento emanato con d.P.P. 18 ottobre 2006, N. 18-71/Leg. conseguenti alle modifiche apportate alla legge provinciale n. 15 del 2005 dalla "<i>legge finanziaria 2007</i>" (deliberazione n. 1090 del 25 maggio 2007); • la modifica e l'integrazione al regolamento emanato con d.P.P. 18 ottobre 2006, N. 18-71/Leg in seguito alle modifiche apportate dalla <i>legge finanziaria 2008</i> e per ulteriori correttivi su aspetti problematici riscontrati in fase applicativa (deliberazione n. 1771 del 11 luglio 2008); • la documentazione che i richiedenti devono presentare all'ente locale per l'accesso ai benefici dell'edilizia abitativa pubblica (deliberazione n. 1306 del 22 giugno 2007, integrata dalla deliberazione n. 2751 del 7 	<p>L'articolo 11 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010) per disporre che il regolamento di esecuzione prevede, nella determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo (ICEF) per l'accesso agli interventi della legge provinciale n. 15/2005 e per la determinazione del canone sostenibile, che si tenga conto della condizione economica del coniuge non facente parte del nucleo familiare se esso non risulti legalmente separato o non sia residente presso strutture sanitarie o socio-assistenziali.</p> <p>Articolo 53 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014) per disporre che il regolamento di esecuzione preveda nella determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo (ICEF) per l'accesso agli interventi della legge provinciale n. 15/2005 e per la determinazione del canone sostenibile, non tenendo conto del reddito e della condizione economico-patrimoniale delle persone ospiti dei beneficiari o degli assegnatari degli alloggi, anche in via continuativa e stabile e ivi residenti, quando l'ospitalità è prevista nell'ambito di progetti di "coabitazione" supportati dal servizio di salute mentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.</p> <p>Prima della sostituzione del regolamento di esecuzione, operata dal d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. per attuare una riorganizzazione del quadro normativo e dettare una disciplina più analitica, il regolamento di esecuzione è stato modificato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • d.P.P. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg (modificativo degli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45 e 46, degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, sostitutivo degli articoli 6, 13, 29 e 47, aggiuntivo degli articoli 30 bis e 35 bis); • d.P.P. 11 luglio 2008, n. 25-132/Leg